



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

C.A.P. 13040

REGOLAMENTO
PER L'ARMAMENTO
della POLIZIA
MUNICIPALE

allegato alle deliber. G. C. n. 53 del 2.7.98

SOMMARIO

Art. 1 Generalità	Pag. 3
Art. 2 Armi in dotazione	» 3
Art. 3 Assegnazione dell'arma.....	» 3
Art. 4 Servizi da svolgersi con arma in via continuativa	» 4
Art. 5 Servizi da svolgersi occasionalmente con armi lunghe	» 4
Art. 6 Consegnatario delle armi.....	» 4
Art. 7 Obblighi dell'assegnatario.....	» 5
Art. 8 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.....	» 5
Art. 9 Rinvio a norme di legge e di regolamento.....	» 5

ART. 1
Generalità

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n°65, modificato dall'art. 17, comma 134, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e dal Decreto Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987 n° 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale per la parte di competenza comunale.

ART. 2
Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti della Legge Quadro n° 65/86 e del D.M. n. 145/87, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono costituite da pistole semiautomatiche, nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni.

Per i soli servizi di polizia rurale o zoofila, la Polizia Municipale può essere dotata di arma lunga comune da sparo.

Per i servizi di guardia d'onore, la Polizia Municipale può essere dotata di sciabola.

ART. 3
Assegnazione dell'arma

Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso l'ufficio di Polizia Municipale, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al Responsabile della Polizia Municipale all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Responsabile della Polizia Municipale, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuropsichiche.

ART. 4

Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

I seguenti servizi di Polizia Municipale vanno svolti in via continuativa con arma corta:

- servizi esterni;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di presidio alla sede del Corpo;
- servizio cassa;
- servizi di scorta;
- servizio di rappresentanza;
- servizi connessi con elezioni e referendum;

Al personale della Polizia Municipale che svolge i servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

ART. 5

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi lunghe

I seguenti servizi di Polizia Municipale sono svolti occasionalmente con arma lunga:

- servizi di Polizia Zoofila;
- servizi di Polizia Rurale;

Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, l'arma è assegnata per la durata del servizio.

ART. 6

Consegnatario delle armi

A seguito del provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma in via continuativa, il Responsabile della Polizia Municipale assegna al destinatario l'arma e le munizioni previste, annotando su apposito registro il modello e le generalità dell'arma ed il numero di munizioni consegnate.

ART. 7

Obblighi dell'assegnatario

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n° 145 e s.m.i.

Inoltre deve:

verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;

custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassette o armadietti nei locali dell'Ufficio di Polizia Municipale;

applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno, disposte dal Responsabile o dall'Amministrazione;

giustificare per iscritto, al Responsabile, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

ART. 8

Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Dello smarrimento o del furto di armi o parti di esse nonché delle munizioni, a cura dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, o se questo manchi al più vicino comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di " agente di pubblica sicurezza".

ART. 9

Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e s.m.i.